

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO IL COMPLESSO POLICLINICO (LOTTO 1) CODICE CIG 7210645C7B E PRESSO IL COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA (LOTTO 2) CODICE CIG 72106890CE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.

SOMMARIO

Art. 1	- OGGETTO
Art. 2	- CANONE
Art. 3	- ALLESTIMENTO BAR E MANUTENZIONE
Art. 4	- LICENZE - AUTORIZZAZIONI
Art. 5	- SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE
Art. 6	- MIGLIORIE
Art. 7	- DURATA CONTRATTUALE, AVVIO DEL SERVIZIO E RECESSO
Art. 8	- CORRISPETTIVO
Art. 9	- ORARIO MINIMO DI FUNZIONAMENTO DEI BAR
Art. 10	- PREZZI DI VENDITA
Art. 11	- QUALITA' DEI PRODOTTI
Art. 12	- CONTROLLI
Art. 13	- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Art. 14	- OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
Art. 15	- RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 16	- SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 17	- PENALI
Art. 18	- CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19	- RICONSEGNA DEI LOCALI
Art. 20	- SPESE CONTRATTUALI
Art. 21	- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 22	- INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DEL BAR
Art. 23	- BUONI PASTO
Art. 24	- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Art. 25	- DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELL'ATTO
Art. 26	- DISPOSIZIONI FINALI ECODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 27	- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Capitolato disciplina la concessione, ai sensi dell'art. 3, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2018 e s.m.i. (in breve "codice"), del servizio di gestione bar dell'Università degli Studi di Padova (di seguito, in breve, anche "concedente"), da destinarsi prevalentemente agli studenti e al personale del concedente, presso:

- **LOTTO 1: COMPLESSO POLICLINICO, Via Giustiniani - Padova;**

- **LOTTO 2: COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA, Via del Pescarotto, 8/10 - Padova.**

2. Il concedente metterà a disposizione del concessionario i seguenti locali:

- LOTTO 1 (COMPLESSO POLICLINICO):

locale di complessivi mq. 128,266 (vedi planimetria di cui all'allegato A) così composto: una sala con piccolo locale di servizio separato e servizi igienici a cui si aggiunge un locale per magazzino/deposito; plateatico esterno di circa mq. 56.

- LOTTO 2 (COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA):

locale di complessivi mq. 77,5 (vedi planimetria di cui all'allegato B) così composto: una sala con piccolo locale di servizio separato e servizi igienici.

I locali concessi in uso dovranno essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto del presente capitolato. E' vietato il cambio di destinazione d'uso dei locali.

I locali vengono concessi nello stato d'uso in cui si trovano attualmente.

Art. 2 - CANONE

1. L'importo del canone annuale di concessione posto a base di gara per la gestione dei bar, è così stimato:

- LOTTO 1 (COMPLESSO POLICLINICO):

- canone annuale a base di gara per il 1° anno di concessione: Euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - canone annuale a base di gara per il 2° e 3° anno di concessione: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
 - canone annuale a base di gara per il 4°, 5° e 6° anno di concessione: Euro 60.000,00 (sessantamila/00),
- per un importo complessivo, per l'intera durata contrattuale di anni 6 (sei), pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA di legge.

Sono a carico dell'Ente gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

- LOTTO 2 (COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA):

- canone annuale a base di gara per il 1° anno di concessione: Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - canone annuale a base di gara per il 2° e 3° anno di concessione: Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
 - canone annuale a base di gara per il 4°, 5° e 6° anno di concessione: Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00),
- per un importo complessivo, per l'intera durata contrattuale di anni 6 (sei), pari ad Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) oltre IVA di legge.

Sono a carico dell'Ente gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 800,00 (ottocento/00).

Il rialzo percentuale offerto in gara dal concorrente sarà applicato a tutti i canoni indicati.

Art. 3 – ALLESTIMENTO BAR E MANUTENZIONE

1. I locali relativi ai lotti di assegnazione vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

L'allestimento del bar e dei relativi servizi connessi è a completa cura e spese del concessionario il quale, oltre alle dotazioni occorrenti per il funzionamento del bar e dei servizi connessi, dovrà provvedere a fornire in opera tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento (compresi gli arredi) e ad assumerne la relativa manutenzione per tutta la durata della concessione.

2. Alla scadenza del contratto o, comunque, al termine del rapporto contrattuale tra concedente e concessionario, tutte le attrezzature e gli arredi resteranno di proprietà del concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere alla rimozione degli stessi entro un termine congruo assegnato dall'Ente.

3. Il concessionario dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo di allestimento del bar (corredato da stima dettagliata di spesa e adeguatamente documentata) per l'approvazione da parte del concedente, Quest'ultimo potrà richiedere al concessionario chiarimenti, integrazioni e modifiche del progetto.

4. L'esecuzione del progetto di allestimento sarà a totale cura e spese del concessionario (compreso l'allacciamento agli impianti esistenti) e dovrà avvenire entro 40 (quaranta) giorni dall'approvazione definitiva da parte del concedente. Relativamente al Lotto 1 (Complesso Policlinico), al fine di assicurare la continuità del servizio bar nelle more dell'allestimento del locale, l'Ente provvederà a fornire al concessionario tutte le indicazioni necessarie.

5. A carico del concessionario saranno, inoltre, tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli arredi e delle attrezzature del bar e quelle per l'eventuale sostituzione di arredi e attrezzature dovuta ad usura, deterioramento o rottura degli stessi durante l'esecuzione del contratto.

6. Nella predisposizione dei locali e nella gestione del servizio, il concessionario dovrà altresì tenere conto del fatto che si trova in un luogo destinato alla socializzazione per persone e gruppi interessati alla cultura, all'istruzione e alla ricerca.

7. In occasione di eventi culturali organizzati dal concedente, il concessionario dovrà fornire il servizio bar per il pubblico e/o altri servizi di catering, laddove espressamente richiesti, ancorché non esclusivista di tali servizi.

8. Il concessionario potrà esporre e vendere materiali illustrativi, libri, giornali e/o altri prodotti previo accordo ed autorizzazione del concedente.

Art. 4 – LICENZE - AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario, per l'esercizio dell'attività, dovrà essere in possesso di regolari licenze e di tutte le autorizzazioni sanitarie/amministrative richieste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di gestione bar.

2. Il concessionario e tutti i dipendenti/collaboratori dello stesso devono possedere un'adeguata formazione sull'igiene e sicurezza alimentare e, pertanto, devono essere in possesso dell'attestato HACCP.
3. E' onere del concessionario richieder, inoltre, tutte le autorizzazioni/permessi di legge alle competenti autorità (ASL, etc.).

Art. 5 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E UTENZE

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali (compresa la tinteggiatura periodica degli stessi) e straordinaria (preventivamente autorizzata dal concedente) inerente o funzionale ad attrezzature e/o arredi, nonché quelle riguardanti eventuali lavori di adeguamento alla normativa (relativa all'attività oggetto del presente capitolato) eventualmente sopravvenuta, sollevando così il concedente da qualsiasi responsabilità e onere derivante dalla mancata esecuzione degli interventi stessi.
2. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia dei locali in uso e delle attrezzature e dovrà mantenere i locali in maniera ineccepibile sia per quanto riguarda la pulizia che per l'ordine al fine di contribuire al massimo decoro della sede e nel rispetto delle norme igienico/sanitarie regolanti la materia.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas). L'università si riserva di installare, ove possibile, distinti contatori di consumo. Semestralmente un incaricato dell'Università provvederà alla lettura dei contatori o alla determinazione dei consumi. In contraddittorio con il concessionario saranno addebitati i relativi costi sostenuti dal concedente. Qualora non sia possibile determinare i consumi tramite contatori, il calcolo degli stessi sarà effettuato basandosi sulla superficie degli spazi oggetto della concessione in rapporto alla superficie complessiva dell'edificio o tramite stima dei consumi prodotti dai vari dispositivi utilizzati dal concessionario. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle spese relative alle utenze entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta del concedente.

Art. 6 - MIGLIORIE

1. Eventuali migliorie ai locali potranno essere apportate solo se preventivamente autorizzate dall'Università. Il concessionario non potrà avanzare pretese nei confronti del concedente per eventuali migliorie apportate ai locali: esse rimarranno di proprietà dell'Università senza che questa debba corrispondere alcunché.

Art. 7 – DURATA CONTRATTUALE, AVVIO DEL SERVIZIO E RECESSO

1. Il contratto di concessione dei singoli lotti avrà una durata massima di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente secondo le modalità di seguito indicate.
 2. A seguito della sottoscrizione del contratto si procederà alla consegna dei locali attestata da apposito verbale di consegna.
 3. L'Università, allo scadere del primo anno di concessione, potrà esercitare il diritto del recesso dal contratto, previo congruo preavviso, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, in seguito alla verifica con esito negativo dell'attuazione della Proposta Tecnico-Operativa presentata dal concessionario in sede di gara. In caso di valutazione positiva il contratto proseguirà con il concessionario per il 2° e il 3° anno successivi a quello iniziale.
 4. Allo scadere del terzo anno di concessione, l'Università potrà nuovamente esercitare il diritto di recesso dal contratto previo congruo preavviso, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, in seguito a successiva verifica, con esito negativo, dell'attuazione della medesima Proposta Tecnico-Operativa presentata dal concessionario in sede di gara. In caso di valutazione positiva, il contratto proseguirà con il concessionario per il 4, 5° e 6° anno.
 5. Il diritto di recesso viene esercitato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del primo anno e del terzo anno di contratto.
 6. La valutazione dell'Ente avverrà a seguito di presentazione di una prima relazione sullo stato di attuazione della Proposta Tecnico-Operativa presentata dal concessionario allo scadere del 10° (decimo) mese di durata del contratto e, successivamente, alla presentazione di una seconda relazione allo scadere del 34° (trentaquattresimo) mese di durata del contratto medesimo.
 7. L'apertura dei locali al pubblico dovrà essere comunicata all'Università con posta elettronica certificata (PEC) e dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte del concedente.
- Rimane salva la facoltà dell'Università di definire un diverso termine di avvio del servizio.

Art. 8 – CORRISPETTIVO

Per ciascun lotto il concessionario dovrà corrispondere al concedente il canone annuale così come risulta dal rialzo percentuale offerto in sede di gara in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre, previa emissione da parte del concedente di *fattura proforma*. Sul canone di concessione dovrà essere corrisposta l'IVA.

2. Il primo trimestre decorrerà dalla data indicata nel contratto di concessione. Il concessionario dovrà attenersi alle norme in materia di fatturazione elettronica, come disciplinate dall'ordinamento vigente. In particolare, nella fattura dovrà essere indicato il *codice univoco* che sarà comunicato dal Servizio competente.
3. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - sede di Padova - Cod. IBAN IT81B06225121861000000465556, con la seguente casuale: "Canone concessione bar Lotto (*) – Codice CIG (*) (*indicare il numero ed il CIG relativi al lotto di assegnazione*).
4. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata di canone, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
5. Il canone sarà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta da parte dell'Università, a partire dal secondo anno di durata del contratto, in base al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT-FOI verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di inizio dell'annualità del contratto.

Art. 9 – ORARIO MINIMO DI FUNZIONAMENTO DEI BAR

1. Il servizio nei bar oggetto di concessione dovrà essere erogato da lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00 con chiusura nella giornata di domenica e nei giorni festivi e nei periodi di chiusura dell'Università. In sede di gara il concorrente potrà proporre orari di apertura e chiusura ulteriori rispetto a quelli minimi indicati.
2. Su motivata richiesta del concessionario, previa autorizzazione dell'Università, l'orario minimo di servizio potrà essere modificato, valutate le effettive necessità del concessionario stesso, anche in considerazione dei periodi di minor afflusso di utenti (quali ad es. periodi di sospensione delle attività didattiche ed esami etc.). L'orario di apertura dei bar potrà essere ridiscusso con il concessionario in base alle effettive necessità del concedente, senza che il concessionario stesso abbia nulla a pretendere.
3. Dietro congruo preavviso il concedente si riserva la facoltà, per non più di 15 (quindici) giorni all'anno, di chiedere che il servizio venga assicurato in occasione di particolari manifestazioni anche in giorni festivi o al sabato oltre l'orario previsto.
4. L'eventuale chiusura temporanea della sede per gravi motivi di ordine pubblico o a causa di forza maggiore, non potrà dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo da parte del concedente.

Art. 10 – PREZZI DI VENDITA

1. Il concessionario dovrà garantire la somministrazione e la vendita almeno dei seguenti prodotti alimentari e si obbliga a praticare prezzi non superiori a quelli di seguito riportati (si veda l'art. 20 del Disciplinare di Gara):

TRAMEZZINO	Euro 1,30
TOAST	Euro 2,50
PANINO CON PROSCIUTTO COTTO	Euro 2,50
PANINO CON MORTADELLA	Euro 2,50
PANINO CON SALAME	Euro 2,50
PANINO CON FORMAGGIO	Euro 2,50
PANINO CON 1 VERDURA	Euro 2,30
PANINO CON MOZZARELLA	Euro 2,50
PANINO CON PANCETTA	Euro 2,50
PANINO CON SOPPRESSA	Euro 2,80
PANINO CON COPPA	Euro 2,80
PANINO CON TONNO	Euro 2,80
PANINO CON 2 VERDURE	Euro 3,00
PANINO CON BRESAOLA	Euro 3,00
PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO	Euro 3,20
PANINO CON PORCHETTA	Euro 3,00
PANINO CON SPECK	Euro 3,00
1 AGGIUNTA	Euro 0,60
AGGIUNTA DI MOZZARELLA	Euro 1,00
2 AGGIUNTE	Euro 1,20
1 AGGIUNTA + MOZZARELLA	Euro 1,50
2 AGGIUNTE + MOZZARELLA	Euro 2,00
ACQUA MINERALE BOTTIGLIETTA (0,50)	Euro 1,60
ACQUA MINERALE BICCHIERE	Euro 0,50
APERITIVI ALCOLICI	Euro 2,40
APERITIVI ANALCOLICI	Euro 2,40
BIBITE GASSATE, SUCCHI DI FRUTTA, SCIROPPI	Euro 2,40
BIBITE IN LATTINA	Euro 2,40
BIRRA	Euro 2,40
BIRRA IN LATTINA	Euro 2,40
CAFFE' ESPRESSO	Euro 0,90
CAFFE' DECAFFEINATO	Euro 1,00
CAFFE' O THE' FREDDO IN LATTINA	Euro 2,40
CAFFELATTE	Euro 1,90
CAFFE' MACCHIATO	Euro 1,00
MACCHIATONE	Euro 1,20
CAFFE' CON PANNA	Euro 1,30
CAPPUCCINO	Euro 1,20
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	Euro 1,20
CAPPUCCINO D'ORZO	Euro 1,20
CAPPUCCINO CON PANNA	Euro 1,50

ESPRESSO D'ORZO	Euro 1,10
CIOCCOLATA IN TAZZA	Euro 2,00
CIOCCOLATA CON PANNA	Euro 2,30
LATTE	Euro 1,00
LATTE MACCHIATO	Euro 1,20
PASTE FRESCHE E BRIOCHES	Euro 1,00
SPREMUTE DI ARANCIA, DI LIMONE, DI POMPELMO	Euro 2,80
SUCCHI DI FRUTTA (IN BOTTIGLIETTA O LATTINA)	Euro 2,50
SUCCO DI POMODORO	Euro 2,50
THE' O CAMOMILLA	Euro 2,30
PUNCH	Euro 2,50
SPRITZ	Euro 2,50
PROSECCO E ALTRI VINI	Euro 2,50

2. Rimane salva la percentuale unica di incremento dei prezzi stessi richiesta dal concorrente in sede di gara. In tal caso, i nuovi prezzi di vendita dovranno essere comunicati all'Università prima dell'avvio del servizio.
3. I prezzi dei prodotti potranno essere aggiornati a partire dal secondo anno di durata del contratto, in misura non superiore al 100% della variazione dell'indice ISTAT-FOI verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di inizio dell'annualità del contratto. L'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dall'Università previa richiesta scritta trasmessa alla stessa mediante PEC. L'Università si riserva di rilasciare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
4. I prezzi di vendita di nuovi prodotti non rientranti nell'elenco prezzi sopra riportato, dovranno preventivamente essere comunicati e autorizzati dall'Università.
5. Il concessionario è obbligato ad esporre nei locali, in modo ben visibile, il listino prezzi dei prodotti posti in vendita.

Art. 11 – QUALITA' DEI PRODOTTI

1. Fatta salva l'offerta migliorativa fatta dal concorrente in fase di gara, i prodotti posti in vendita devono essere di ottima qualità; le marche degli stessi devono essere di rilevanza nazionale.
2. Durante l'esecuzione del contratto i prodotti offerti in sede di gara potranno essere sostituiti con altri prodotti di qualità equivalente o superiore a quelli offerti, previa autorizzazione da parte del concedente, senza alcuna variazione dei prezzi di vendita dei prodotti.
3. L'Università, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna la vendita o per i quali ci siano state lamentele da parte degli utenti. La sostituzione dei prodotti dovrà avvenire senza alcun incremento del prezzo di vendita dei prodotti stessi.

4. I prodotti dovranno essere conservati correttamente nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie regolanti la materia.

Art. 12 - CONTROLLI

1. L'Università, tramite propri incaricati, effettuerà periodici controlli merceologici e di qualità dei prodotti offerti nonché controlli circa l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente Capitolato. I controlli potranno, inoltre, riguardare la qualità complessiva del servizio, la pulizia dei locali adibiti a bar e lo stato d'uso e di pulizia delle attrezzature e degli arredi nonché lo stato di manutenzione dei locali dati in concessione. Di ogni sopralluogo verrà redatto apposito verbale di constatazione dello stato del servizio e dei luoghi.

2. Durante l'esecuzione del contratto l'Università, inoltre, sempre tramite propri incaricati, effettuerà indagini periodiche per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

Art. 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Per un corretto svolgimento del servizio, il concessionario individuerà un numero adeguato di addetti e un coordinatore del servizio che sarà l'unico referente per l'Università in relazione a tutte le problematiche inerenti le modalità di esecuzione del servizio stesso. In particolare, il coordinatore del servizio:

- dovrà garantire la reperibilità durante l'intera durata del servizio giornaliero, anche tramite sostituto;
- accerterà che il personale utilizzato sia adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni relative al servizio offerto;
- garantirà, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalerà tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi;
- organizzerà e coordinerà l'attività dei propri addetti vigilando affinché il servizio sia espletato efficacemente e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

2. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del coordinatore del servizio, il numero di cellulare e un indirizzo e-mail e dovrà, altresì, fornire al concedente l'elenco del personale impiegato.

3. Tutto il personale impiegato nel servizio (dipendenti/collaboratori) sarà sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario; dovrà essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari all'efficace esecuzione del servizio; dovrà avere una divisa adeguata alle attività espletate e dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti di tutta l'utenza ed agire, in

ogni occasione, con la diligenza professionale del caso; dovrà, altresì, esibire costantemente una targhetta identificativa riportante la foto, il nome e il cognome.

4. L'Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto al servizio nei casi in cui non venga ritenuto adeguato. In tal caso, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla richiesta del concedente.

5 Il concessionario solleva l'Università da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che dovessero sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto.

Art. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario garantisce l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti relative all'uso dei locali e all'esercizio dell'attività di bar, in particolare di quelle in materia fiscale e igienico-sanitaria previste per il trattamento e la conservazione degli alimenti, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

2. Il concessionario risponde, con le proprie polizze, direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o per fatto connesso all'esercizio del bar, possa derivare all'Università o a terzi, sollevando così il concedente da ogni responsabilità verso terzi per infortuni, incendi e ogni altro evento dannoso, a persone o cose, connessa con l'attività di gestione bar, che possano verificarsi o accadere all'interno dei locali.

3. Il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta all'Università di ogni evento dannoso. A tale riguardo, il concessionario dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto, le seguenti polizze:

a) RCT avente per oggetto la gestione di bar con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro. La polizza dovrà essere estesa anche al rischio di conservazione/preparazione/somministrazione di cibi e bevande. La polizza dovrà essere mantenuta in vita per tutta la durata del contratto. Copia conforme all'originale dovrà essere consegnata all'Università debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore. Ad ogni rinnovo annuale dovrà essere consegnata all'Università la relativa quietanza di rinnovo, in copia conforme all'originale, debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza annuale;

b) Polizza Rischio Locativo relativa ad ogni lotto di concessione (la somma da assicurare sarà comunicata al concessionario dall'Ente).

La polizza dovrà essere mantenuta in vita per tutta la durata del contratto. Copia conforme all'originale dovrà essere consegnata all'Università debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore, prima dell'inizio del servizio. Ad ogni rinnovo annuale dovrà essere consegnata all'Università la relativa quietanza di rinnovo, in

copia conforme all'originale, debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza annuale.

4. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità del concessionario sia nei confronti dell'Università sia nei confronti dei terzi danneggiati.

5. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per danneggiamenti, furti, omissioni che possano verificarsi all'interno degli spazi dati in concessione.

Art. 15 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il concessionario si obbliga a posizionare, a proprie spese, un numero adeguato di portarifiuti per la raccolta differenziata.

2. Qualora il numero di portarifiuti venga ritenuto insufficiente dall'Università, il concessionario dovrà provvedere a posizionarne di nuovi.

3. il concessionario dovrà conferire i rifiuti differenziati adeguandosi alle disposizioni in vigore nel Comune di Padova.

Art. 16 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale stesso di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

2. Il concessionario dovrà contattare la struttura referente dell'Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Servizio Sicurezza – tel. 049 8278956) per condividere le procedure ed eventuali coordinamenti in caso di emergenze.

Art. 17 - PENALI

1. Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, l'Università applicherà le seguenti penali:

1° livello (inadempienza grave): Euro 500,00 (cinquecento/00):

a) per ogni caso di mancanza di conformità dell'organico dichiarato dal concessionario, concordato ed approvato dall'Università;

b) per ogni controllo dal quale emerga il mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente (sempre che ciò non costituisca violazione più grave da segnalare alla competente USL);

c) in ogni caso in cui non vengano eseguite manutenzioni ordinarie;

2° livello (inadempienza molto grave): Euro 1000,00 (mille/00):

a) per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;

b) per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità delle preparazioni;

c) per ogni rilevazione in merito alla cattiva qualità del confezionamento dei cibi;

d) per ogni rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli indicati nel listino prezzi

e) per ogni rilevazione di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;

f) per ogni rilevazione in merito al cattivo stato di conservazione delle merci immagazzinate;

g) per ogni rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature;

h) per il cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;

i) per ogni rilevazione di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;

l) per ogni mancanza di conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;

m) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Università ad eseguire i controlli di conformità al presente capitolato.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati al concessionario a mezzo comunicazione scritta trasmessa tramite PEC. Il concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Università ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al concessionario le penali suindicate.

3. Nel caso di applicazione di penali, l'Università si riserva di recuperare l'importo delle stesse attraverso l'escussione totale o parziale della cauzione di cui all'art. 25 del Disciplinare di Gara., con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 7 del presente capitolato, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario non corrisponda per almeno 2 (due) volte) il canone di concessione entro le scadenze stabilite dal presente capitolato;
- b) qualora il concessionario interrompa senza alcuna ragione il servizio bar per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- c) in caso di tossinfezioni alimentari interessanti non meno del 5% (cinqueper cento) dell'utenza nel giorno in cui si verifichi l'evento;
- d) in caso di gravi e reiterate violazioni da parte del concessionario degli obblighi previsti dal presente capitolato.
- e) qualora il concessionario utilizzi il locale bar per finalità diverse o non preventivamente autorizzate dall'Università;
- f) in caso di fallimento del concessionario o altra procedura concorsuale;
- g) qualora il concessionario perda i requisiti per l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio o gli sia stata revocata l'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune;
- h) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto.

2. In caso di risoluzione della concessione, il concessionario deve consegnare all'Università il locale provvedendo al ritiro completo di tutti gli arredi e attrezzature, previo congruo preavviso e senza chiedere alcun indennizzo.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università provvederà ad escutere, senza altro avviso, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni; il contraente dovrà in ogni caso garantire il servizio, senza soluzione di continuità, fino al subentro del nuovo concessionario.


4. Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di concessione.

5. Resta, comunque, inteso che il concessionario nell'accettare quanto previsto nel presente capitolato, rinuncia espressamente ad ogni pretesa, eccezione, richiesta di indennizzo e/o risarcimento che potesse eventualmente derivare dall'interruzione, sospensione, cessazione, risoluzione, termine e/o revoca dell'atto di concessione per qualsiasi motivo o causa che si possa verificare.

Art. 19 – RICONSEGNA DEI LOCALI

1. Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare all'Università i locali in buono stato manutentivo, fatta salva la normale usura. In occasione della riconsegna dei locali, l'Università, d'intesa con il concessionario, provvederà alla verifica dello stato di conservazione degli stessi, addebitando al concessionario stessi tutte le spese che si rendessero necessarie per il ripristino dei locali.

2. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà consegnare i locali ritinteggiati e ripuliti accuratamente in



ogni loro parte ogni caso. Qualora non vi provveda, gli interventi saranno effettuati dall'Università addebitando le spese al concessionario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dal concedente.

3. L'Università si riserva di recuperare gli importi addebitati al concessionario mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con gli operatori appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il contraente, il subconcessionario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

3. Il contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Università, per esempio per gli oneri per la sicurezza, si "passivi" verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico degli operatori appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

4. Il contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla concessione in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del contraente entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

5. Ferme restandole ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall'Università e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.) relativo al/ai lotto/i aggiudicato/i.

Art. 22 – INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DEL BAR

1. L'Università, previa comunicazione scritta da trasmettere al concessionario con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi (fatti salvi i casi di estrema urgenza), si riserva di sospendere l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas qualora sia necessario effettuare interventi edilizi e/o impiantistici nella sede universitaria o nei locali assegnati al concessionario.
2. In tal caso il concessionario avrà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al periodo di effettiva interruzione dell'attività, purché superiore a 3 (tre) giorni lavorativi. E' escluso qualsiasi indennizzo o risarcimento del danno.

Art. 23 – BUONI PASTO


1. Il concessionario si obbliga ad accettare a titolo di pagamento i buoni pasto rilasciati dall'Università al proprio personale.

Art. 24 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Successivamente all'aggiudicazione, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere tempestivamente all'Università:
 - le polizze di cui all'art. 14 del presente capitolato con la relativa quietanza di pagamento;
 - la cauzione definitiva di cui all'art. 25 del Disciplinare di Gara;
 - il nominativo della persona di riferimento per la gestione del contratto (tel, cellulare, e-mail, fax);
 - dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto con eventuale procura notarile,
 - indirizzo di posta elettronica certificata.
2. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Università per la stipula del contratto; nel caso in cui non si presenti alla data stabilita, il concessionario decade dall'aggiudicazione e l'Università si riserva la facoltà di aggiudicare ad altro concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Art. 25 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la subconcessione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.



Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.
2. Il concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2014, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – (in G.U. Serie Generale n. 129 del 4/06/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 27- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la partecipazione alla procedura, il concorrente autorizza l'Università al trattamento dei dati forniti in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
2. In ogni momento il concessionario potrà esercitare nei confronti dell'Università i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.